Da oggi, 1°Settembre 2025 due sostanze non si possono più usare nei prodotti cosmetici, smalti semipermanenti in particolare.

La Dimethyltolylamine è molto pericolosa ed un suo quadro sintetico è questo:

GHS06: teschio e ossa incrociate

GHS08: pericolo per la salute

Indicazioni di pericolo

H301: Tossico se ingerito.

H311: Tossico a contatto con la pelle.

H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.

H330: Letale se inalato.

H350: Può provocare il cancro.

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

H373: Può provocare danni agli organi.

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Quindi è finito nell’allegato II del Regolamento 1223/2009 e non può più essere utilizzato!

Per la seconda sostanza cioè il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide qualcuno, giocando con le parole, ritiene che sia una buona notizia che sia stato proibito. Io invece penso che sia una pessima notizia sapere che tante ragazze abbiano respirato questa sostanza visto che è classificata come:

H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.

Ovviamente tutto si gioca sul termine “Sospettato”. Ma se non si conosce l’iter che le sostanze più pericolose, devono seguire, le SVHC ad esempio, sarebbe opportuno starsene in silenzio. Ma come se questo non bastasse, si deve ricordare che la UE ha aderito alla regola del “Principio di Precauzione”, cioè un principio secondo il quale se una sostanze genera troppi dubbi, la si deve bloccare.

Ecco il comunicato ufficiale UE:

**Principio di precauzione**

Il principio di precauzione è un approccio alla gestione del rischio per cui, qualora sia possibile che una determinata politica o azione possa arrecare danno ai cittadini o all’ambiente e qualora non vi sia ancora un consenso scientifico sulla questione, la politica o l’azione in questione non dovrebbe essere perseguita. Tuttavia, è possibile riesaminare la politica o l’azione non appena si rendano disponibili maggiori informazioni scientifiche. Il principio di precauzione è stabilito nell’articolo [191](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:12016E191) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il concetto del principio di precauzione è stato stabilito per la prima volta in una comunicazione della Commissione europea, adottata nel febbraio 2000, che ha definito il concetto e la sua modalità di applicazione.

Il principio di precauzione può essere invocato solo in caso di rischio potenziale e non può mai essere utilizzato per giustificare decisioni arbitrarie.

Alcuni esempi in cui l’Unione europea ha applicato il principio di precauzione comprendono il quadro normativo per le sostanze chimiche [regolamento (CE) n. 1907/2006, noto con il nome di REACH] e il regolamento generale sulla legislazione alimentare [regolamento (CE) n. 178/2002].

In buona sostanza è obbligatorio, per gli stati membri, adottare questo principio nei casi stabiliti nella comunicazione. Tutto il resto sono chiacchiere, arrampicate sugli specchi e bruttissime figure.

Perché bruttissime figure? Chiedete a chiunque se proibire una sostanza classificata molto pericolosa, sia una azione corretta o no, sapendo che ci sono delle alternative valide, e vedrete che chi si batte contro i mulini a vento, sono persone disinformate e che cercano qualsiasi modo pur di farsi notare. Puah